PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE
DOTT. ROBERTO LA MARCA

Monza, lì 30.04.2026

A tutti i clienti
in regime di reddito di impresa
in contabilità ordinaria

Circolare 06/2026
a cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: costi verso Paesi Black List – Segnalazione operazioni anno 2025 e documentazione ai fini della deducibilità fiscale

1. Premessa normativa

Con la presente circolare lo Studio intende richiamare l'attenzione della Clientela sulle operazioni intercorse con controparti domiciliate, residenti o localizzate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati o qualificati come "non cooperativi" ai fini fiscali.
Nel vigente quadro normativo, la disciplina fiscale applicabile ai costi sostenuti verso soggetti esteri non prevede più una generale presunzione di indeducibilità fondata esclusivamente sull'appartenenza della controparte a una "Black List", come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 110 TUIR.

Rimangono tuttavia rilevanti, ai fini dell'attività di controllo fiscale e della corretta documentazione delle operazioni:
- la verifica dell'effettività delle operazioni;
- la congruità dei corrispettivi rispetto al valore normale di mercato;
- l'eventuale applicazione delle discipline antielusive, di transfer pricing e CFC;
- l'individuazione di controparti localizzate in giurisdizioni non cooperative o a fiscalità privilegiata secondo la normativa nazionale,unionale e internazionale.

In tale contesto assumono particolare rilievo:
- la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I alle conclusioni del Consiglio UE);
- le disposizioni del TUIR in materia di fiscalità privilegiata e Controlled Foreign Companies (art. 47-bis e art. 167 TUIR);
- i principi OCSE in materia di transfer pricing e fiscalità internazionale.

2. Regola generale di deducibilità

I costi sostenuti nei confronti di soggetti esteri sono deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, purché:
- inerenti all'attività d'impresa;
- effettivi;
- adeguatamente documentati;
- economicamente congrui rispetto alle condizioni di mercato.

Le operazioni con controparti localizzate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi possono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, soprattutto con riferimento:
- all'effettività delle prestazioni;
- alla congruità economica dei corrispettivi;
- alla coerenza economica dei corrispettivi applicati rispetto alle condizioni di mercato;
- all'eventuale applicazione delle discipline antielusive e di transfer pricing.

Pertanto, pur non operando più una generale presunzione normativa di indeducibilità dei costi "Black List", risulta opportuno predisporre e conservare idonea documentazione a supporto delle operazioni effettuate.

3. Documentazione necessaria

Al fine di supportare la deducibilità del costo in sede di eventuale controllo fiscale, è opportuno predisporre e conservare adeguata documentazione. In particolare, per ciascuna operazione con controparti localizzate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi, si raccomanda di raccogliere:

1. Contratti, ordini e conferme d'ordine che attestino le condizioni commerciali pattuite;
2. Fatture e documentazione di pagamento corrispondente;
3. Documentazione attestante la consegna dei beni o l'effettiva prestazione del servizio (es. documenti di trasporto, report di avanzamento, verbali di collaudo, ecc.);
4. Comparativi di mercato o altra documentazione utile a dimostrare la congruità del corrispettivo rispetto al valore normale (art. 9 TUIR);
5. Documentazione idonea a illustrare le ragioni economiche dell'operazione e la scelta del fornitore estero.

Si precisa che il contribuente deve essere in grado di dimostrare l'effettività, l'inerenza e la ragionevolezza economica delle operazioni poste in essere.

4. Paesi e territori a fiscalità privilegiata o non cooperativi

Nel vigente quadro normativo, ai fini delle verifiche fiscali in materia internazionale assumono rilievo principalmente:

- la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I alle conclusioni del Consiglio UE), aggiornata semestralmente;
- le disposizioni del TUIR che individuano regimi fiscali privilegiati sulla base di criteri sostanziali di livello di tassazione effettiva e scambio di informazioni.

Si segnala inoltre che il D.M. 4 maggio 1999, pur rappresentando storicamente il riferimento normativo italiano in materia di "Paesi Black List", ha oggi rilievo prevalentemente residuale e storico, essendo stato superato dalle successive evoluzioni normative nazionali, unionali e internazionali.

Tabella 4 – Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

Si riportano di seguito le giurisdizioni incluse nell'Allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea e aggiornata con cadenza semestrale.
Tale elenco assume oggi particolare rilievo nell'ambito della fiscalità internazionale, delle attività di tax compliance e delle verifiche in materia di operazioni transfrontaliere, costituendo uno dei principali riferimenti utilizzati in ambito unionale ai fini dell'individuazione di giurisdizioni caratterizzate da criticità sotto il profilo della cooperazione fiscale internazionale.
Per le operazioni effettuate nell'esercizio 2025 rileva la lista vigente nel corso del medesimo esercizio; si riportano altresì, a fini informativi, gli aggiornamenti entrati in vigore dal 17 febbraio 2026.

	EVOLUZIONE PAESI BLACK LIST (Rif. Gazzetta Ufficiale UE)	
	Per tutto l'anno 2025 (per mod. Redditi 2026 vale questa)	**Dal 17 febbraio 2026**
SI, Black list	Anguilla Federazione Russa Fiji Guam Palau Panama Samoa americane Isole Vergini USA Vanuatu	Anguilla Federazione Russa Guam Palau Panama Samoa americane Isole Vergini USA Vanuatu
Entrano nella Black list		Isole Turks & Caicos Vietnam

	EVOLUZIONE PAESI BLACK LIST (Rif. Gazzetta Ufficiale UE)	
	Per tutto l'anno 2025 (per mod. Redditi 2026 vale questa)	**Dal 17 febbraio 2026**
Escono dalla Black list	Antigua e Barbuda	Isole Fiji Samoa Trinidad e Tobago

5. Richiesta di segnalazione allo Studio

Al fine di consentire allo Studio la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2025, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110, commi 9-bis e seguenti, TUIR, si invitano i Clienti a:

1. segnalare allo Studio, **entro il prossimo 18 maggio 2026**, le **operazioni intercorse nel corso dell'anno 2025 con controparti domiciliate, residenti o localizzate in Paesi o territori inclusi nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative** o comunque caratterizzati da profili di fiscalità privilegiata;
2. indicare per ciascuna operazione: la controparte, il Paese di domicilio/residenza, la natura della prestazione o del bene acquistato e l'importo dell'operazione;
3. trasmettere allo Studio la documentazione disponibile a supporto dell'effettività e congruità delle operazioni.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ci é gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

p. Percudani & Partners Srl